

**TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI VENDITA
DELL'ENERGIA ELETTRICA DI MAGGIOR TUTELA E DI SALVAGUARDIA AI
CLIENTI FINALI AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 18 GIUGNO 2007 N. 73/07**

- DECORRENZA 1 LUGLIO 2007 -

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente integrato e modificato, ed all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato, nonché le seguenti definizioni:

- **ambito territoriale** è l'area geografica nella quale l'esercente la maggior tutela o l'esercente la salvaguardia erogano i rispettivi servizi;
- **cliente avente diritto al servizio di maggior tutela** è il cliente finale di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 18 giugno 2007;
- **cliente avente diritto al servizio di salvaguardia** è il cliente finale di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 18 giugno 2007;
- **cliente del mercato libero** è il cliente finale diverso dal cliente in maggior tutela e dal cliente in salvaguardia;
- **cliente in maggior tutela** è il cliente finale cui è erogato il servizio di maggior tutela;
- **cliente in salvaguardia** è il cliente finale cui è erogato il servizio di salvaguardia;
- **componente UC1** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;
- **corrispettivo PCV (prezzo commercializzazione vendita)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi di commercializzazione sostenuti dall'esercente la maggior tutela;
- **corrispettivo PED (prezzo energia e dispacciamento)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela;
- **corrispettivo PPE (prezzo perequazione energia)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela;
- **elemento PD (prezzo dispacciamento)** è l'elemento del corrispettivo PED, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06 dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela;

- **elemento PE (prezzo energia)** è l'elemento del corrispettivo PED, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela;
- **esercente la maggior tutela** è il soggetto che, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 giugno 2007, eroga il servizio di maggior tutela;
- **esercente la salvaguardia** è il soggetto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, eroga il servizio di salvaguardia;
- **parametro PD_F (prezzo dispacciamento per fascia)** è la stima della media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh;
- **parametro PD_M (prezzo dispacciamento monorario)** è la stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06 sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere da a) a c) espresso in centesimi di euro/kWh;
- **parametro PE_F (prezzo energia per fascia)** è la stima della media trimestrale, per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3, della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
- **parametro PE_M (prezzo energia monorario)** è la stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere da a) a c) espresso in centesimi di euro/kWh;
- **piccole imprese** sono i clienti finali diversi dai clienti domestici aventi meno di 50 dipendenti ed un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro;
- **prezzo di riferimento** è il prezzo di riferimento di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 18 giugno 2007;
- **servizio di maggior tutela o maggior tutela** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007;
- **servizio di salvaguardia o salvaguardia** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo del decreto-legge 18 giugno 2007.

-- * --

- **Direttiva 2003/54/CE** è la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- **legge n. 481/95** è la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- **decreto-legge 18 giugno 2007** è il decreto 18 giugno 2007, n. 73/07, recante "Misure urgenti per il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia";
- **deliberazione n. 158/99** è la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 1999, n. 158/99;

- **deliberazione n. 78/04** è la deliberazione dell’Autorità 27 maggio 2004, n. 78/04;
- **deliberazione n. 111/06** è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modificazioni e integrazioni;
- **deliberazione n. 152/06** è la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2006, n. 152/06;
- **deliberazione n. 292/06** è la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2006, n. 292/06;
- **deliberazione n. 144/07** è la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2007, n. 144/07;
- **TIT (Testo integrato trasporto)** è il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, approvato con deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04;
- **TIV (Testo integrato vendita)** è il presente provvedimento.

Articolo 2

Ambito oggettivo

- 2.1 Ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, in attesa del completo recepimento della Direttiva 2003/54/CE, il TIV reca disposizioni aventi ad oggetto:
- a) la regolazione del servizio di maggior tutela e del servizio di salvaguardia;
 - b) alcune delle modalità con cui le imprese distributrici garantiscono l’accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati, derivanti dai sistemi e dall’attività di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la gestione dei contratti di fornitura.
- 2.2 Ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95, il TIV reca altresì disposizioni aventi ad oggetto le direttive ai soggetti esercenti il servizio di vendita dell’energia elettrica ai clienti finali.
- 2.3 Ai fini della regolazione dei servizi di cui al comma 2.1, lettera a), si distinguono le tipologie contrattuali per le seguenti classi di punti di prelievo riconducibili alle utenze di cui al comma 2.2 del TIT:
- a) punti di prelievo nella titolarità di clienti finali domestici, da cui è prelevata energia elettrica per alimentare:
 - i) applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare o collettivo, con esclusione di alberghi, scuole, collegi, convitti, ospedali, istituti penitenziari e strutture abitative similari; tali applicazioni comprendono i servizi generali in fabbricati che comprendano una sola abitazione;
 - ii) applicazioni in locali annessi o pertinenti all’abitazione ed adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage o a scopi agricoli, purché l’utilizzo sia effettuato con unico punto di

prelievo per l'abitazione e i locali annessi e la potenza disponibile non superi 15 kW;

- b) punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica, da cui è prelevata energia elettrica utilizzata per alimentare gli impianti di illuminazione di aree pubbliche da parte dello Stato, delle province, dei comuni o degli altri soggetti pubblici o privati che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi o provvedimenti;
- c) punti di prelievo in bassa tensione per gli usi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del presente comma;
- d) punti di prelievo in media tensione per l'illuminazione pubblica, da cui è prelevata energia elettrica utilizzata per alimentare gli impianti di illuminazione di aree pubbliche da parte dello Stato, delle province, dei comuni o degli altri soggetti pubblici o privati che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi o provvedimenti;
- e) punti di prelievo in media tensione per gli usi diversi da quelli di cui alla lettera d) del presente comma;
- f) punti di prelievo in alta ed altissima tensione.

Articolo 3

Criteria generali di regolazione dei corrispettivi

- 3.1 I corrispettivi unitari delle condizioni economiche ottenute come prodotto di elementi e parametri devono essere arrotondate con criterio commerciale alla seconda cifra decimale, se espresse in centesimi di euro, o alla quarta cifra decimale, se espresse in euro.
- 3.2 I corrispettivi derivanti dall'applicazione di elementi delle condizioni economiche espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, sono addebitati in quote mensili calcolate dividendo per dodici i medesimi corrispettivi ed arrotondate secondo quanto previsto al comma 3.1. Nel caso di cessazione, subentro o nuovo allacciamento, nel mese in cui la cessazione, il subentro o il nuovo allacciamento si verificano, i corrispettivi espressi in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, devono essere moltiplicati, per un coefficiente pari al rapporto tra il numero di giorni di durata del contratto relativo al servizio di maggior tutela nel medesimo mese e 365 (trecentosessantacinque).

Articolo 4

Attivazione del servizio di maggior tutela e del servizio di salvaguardia

- 4.1 Con riferimento a tutti i punti di prelievo serviti nel servizio di maggior tutela:
 - a) l'esercente la maggior tutela è titolare del contratto per il servizio di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica e assume la qualifica di utente del servizio di trasmissione e di distribuzione;
 - b) l'Acquirente unico assume la qualifica di utente del dispacciamento.

- 4.2 Con riferimento a tutti i punti di prelievo corrispondenti ai clienti in salvaguardia l' esercente la salvaguardia è titolare del contratto per il servizio di trasmissione e di distribuzione dell' energia elettrica e del contratto di dispacciamento e assume la qualifica di utente del servizio di trasmissione, di distribuzione e di utente del dispacciamento, salvo quanto disposto all' articolo 23.
- 4.3 Nel caso in cui un cliente finale si trovi senza un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un contratto di dispacciamento in vigore con riferimento a uno o più punti di prelievo nella propria titolarità, l' impresa distributrice provvede a inserire i medesimi punti di prelievo:
- a) nel contratto di dispacciamento dell' Acquirente unico, per i clienti di cui al comma 5.2;
 - b) nel contratto di dispacciamento dell' esercente la salvaguardia, per i clienti di cui al comma 14.2
- e a darne tempestiva comunicazione rispettivamente all' esercente la maggior tutela o la salvaguardia.
- 4.4 Ciascun cliente avente diritto alla maggior tutela può richiedere all' esercente la maggior tutela l' attivazione del servizio e si può avvalere dell' esercente la maggior tutela per l' inoltro della comunicazione del recesso con le modalità di cui all' articolo 5 della deliberazione n. 144/07.
- 4.5 A partire dall' inserimento dei punti di prelievo di cui al comma 4.3, è attivato il corrispondente servizio di maggiore tutela o il servizio di salvaguardia ed il cliente finale è servito al di fuori del mercato libero.
- 4.6 L' esercente la maggior tutela comunica al cliente finale l' avvenuta attivazione del servizio entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4.3 indicando che il cliente è servito nel servizio di maggior tutela, definito all' articolo 1, comma 2 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07, a condizioni definite dall' Autorità nel TIV.
- 4.7 L' esercente la salvaguardia comunica al cliente finale l' avvenuta attivazione del servizio entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4.3 indicando:
- a) che il cliente è servito nel servizio di salvaguardia, definito all' articolo 1, comma 4 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07, a condizioni e prezzi liberamente determinati dall' esercente medesimo previamente resi pubblici e non discriminatori;
 - b) che l' esercente la salvaguardia è, ai sensi dell' articolo 1, comma 4 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07, l' impresa distributrice o la società di vendita collegata a tale impresa e che, successivamente agli indirizzi del Ministero dello sviluppo economico, il servizio di salvaguardia sarà definito attraverso procedure concorsuali per aree territoriali;
 - c) le condizioni economiche relative al servizio di salvaguardia, secondo quanto disposto dal comma 15.1, lettera b).

TITOLO 2

SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

SEZIONE 1

CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA AI CLIENTI FINALI

Articolo 5

Ambito di applicazione

- 5.1 Ciascun soggetto esercente la maggior tutela è tenuto ad offrire ai clienti aventi diritto alla maggior tutela di cui al comma 5.2 almeno le condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela definite alla presente Sezione 1.
- 5.2 I clienti aventi diritto alla maggior tutela comprendono:
- a) i clienti finali domestici, titolari di punti di prelievo definiti nella tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a);
 - b) le piccole imprese, purché tutti i punti di prelievo nella titolarità della singola impresa siano connessi in bassa tensione;
 - c) i clienti finali titolari di applicazioni relative a servizi generali utilizzati dai clienti di cui alle precedenti lettere a) e b), limitatamente ai punti di prelievo dei medesimi servizi generali.
- 5.3 Ai fini dell'identificazione delle piccole imprese, l'esercente richiede a ciascun cliente appartenente alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c) di attestare, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, se soddisfa i requisiti di cui alla definizione di piccola impresa.

Articolo 6

Registrazione degli esercenti la maggior tutela

- 6.1 L'Autorità pubblica sul proprio sito *internet* l'elenco degli esercenti la maggior tutela.
- 6.2 Ai fini della registrazione degli esercenti la maggior tutela, ciascun esercente, diverso dall'impresa distributrice, è tenuto a comunicare all'Autorità le seguenti informazioni:
- a) i dati anagrafici: ragione sociale, sede legale, partita IVA, codice fiscale, numero di iscrizione al registro delle imprese;
 - b) i riferimenti per il contatto da parte del cliente, indicando il numero di telefono e, se disponibili, i numeri di fax e l'indirizzo e-mail;
 - c) l'indicazione dell'ambito territoriale in cui eroga il servizio.

- 6.3 Ai fini della registrazione degli esercenti la maggior tutela, ciascun esercente è altresì tenuto a comunicare all'Autorità se il medesimo sia:
- a) una società di vendita collegata o controllata o appartenente al medesimo gruppo societario di un'impresa distributrice;
 - b) una società di vendita non collegata o controllata o appartenente al medesimo gruppo societario di un'impresa distributrice, della quale tuttavia l'impresa distributrice stessa si avvale per l'erogazione del servizio di maggior tutela.
- 6.4 Nei casi di cui al comma precedente, la società di vendita è tenuta ad indicare altresì la ragione sociale della relativa impresa distributrice.
- 6.5 L'esercente la maggior tutela comunica all'Autorità le variazioni delle informazioni di cui ai commi 6.2, 6.3 e 6.4 entro 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi.

Articolo 7

Condizioni economiche

- 7.1 Le condizioni economiche che l'esercente la maggior tutela deve offrire ai clienti di cui al comma 5.2 si articolano nei seguenti corrispettivi unitari:
- a) il corrispettivo PED ;
 - b) il corrispettivo PCV , i cui valori sono fissati nella tabella 1;
 - c) il corrispettivo PPE ;
 - d) la componente UC_I .
- 7.2 Il corrispettivo PED è fissato pari alla somma dei seguenti elementi ed applicato all'energia elettrica prelevata:
- a) PE ;
 - b) PD .
- 7.3 L'elemento PE di cui al comma 7.2, lettera a), è pari a:
- a) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_M per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3;
 - b) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_F , per clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 e F3.
- 7.4 L'elemento PD di cui al comma 7.2, lettera b), è pari a:
- a) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_M per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3;
 - b) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_F , per clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3.

- 7.5 I valori del parametro λ sono fissati nella tabella 10 del TIT. Gli elementi *PE*, *PD* ed i corrispettivi unitari *PED* e *PPE* sono pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre.

Articolo 8

Condizioni contrattuali e livelli di qualità

- 8.1 Gli esercenti la maggior tutela applicano, le disposizioni dell'Autorità in tema di condizioni contrattuali e le prescrizioni in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione in vigore al 30 giugno 2007 e riferite ai clienti del mercato vincolato.
- 8.2 Gli esercenti la maggior tutela applicano i livelli di qualità commerciale di loro competenza previsti dal Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione misura e vendita dell'energia elettrica di cui alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 4/04.

Articolo 9

Prezzi di riferimento

- 9.1 L'Autorità definisce, entro la fine del trimestre successivo al termine di ciascun trimestre, i prezzi di riferimento per ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.3 riferita ai clienti finali di cui al comma 5.2.
- 9.2 Il prezzo di riferimento è fissato pari alla media trimestrale del prezzo di cessione di cui al comma 11.3 determinata tenendo conto della domanda relativa a ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.3 riferita ai clienti finali di cui al comma 5.2.

SEZIONE 2

APPROVVIGIONAMENTO E CESSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA AGLI ESERCENTI LA MAGGIOR TUTELA

Articolo 10

Ambito di applicazione

- 10.1 Ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, ciascun esercente la maggior tutela acquista l'energia elettrica oggetto del servizio dall'Acquirente unico, che si approvvigiona all'ingrosso per tutti gli esercenti la maggior tutela e che è utente del dispacciamento con riferimento a tutti i punti di prelievo cui il singolo esercente eroga il servizio di maggior tutela.
- 10.2 Le condizioni di cessione dell'energia elettrica dall'Acquirente unico all'esercente la maggior tutela sono regolate secondo quanto stabilito nella presente Sezione 2, nonché per le condizioni compatibili con il TIV, nel contratto tipo approvato ai sensi della deliberazione n. 78/04, in cui alla controparte impresa distributrice subentra l'esercente la maggior tutela.

Articolo 11

Costo di approvvigionamento da parte degli esercenti la maggior tutela

- 11.1 L'esercente la maggior tutela, per le quantità di energia elettrica destinate ai clienti in maggior tutela come definite al comma 11.2, è tenuto al pagamento del prezzo di cessione di cui al comma 11.3.
- 11.2 L'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela serviti dal singolo esercente la maggior tutela è pari, in ciascuna ora, alla quota del prelievo residuo d'area dei clienti in maggior tutela non trattati su base oraria attribuita al medesimo esercente sulla base delle modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione n. 118/03.
- 11.3 Il prezzo di cessione praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggiore tutela, espresso in centesimi di euro/kWh, è pari, in ciascuna fascia oraria F1, F2 e F3 di un mese, alla somma di tre componenti:
- a) la media, ponderata per le rispettive quantità orarie di energia elettrica, dei costi unitari sostenuti dall'Acquirente unico nelle ore comprese in detta fascia oraria:
 - i) per l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento;
 - ii) per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
 - iii) per la copertura dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica, attraverso contratti differenziali o altre tipologie di contratto;
 - b) il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per i clienti in maggior tutela nelle ore comprese in detta fascia oraria;
 - c) il corrispettivo unitario riconosciuto all'Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica per i clienti in maggior tutela.
- 11.4 Ai fini della determinazione dei corrispettivi di cui al comma 11.3 gli importi relativi all'energia elettrica di sbilanciamento valorizzati al prezzo di cui al comma 30.4, lettera c) della deliberazione n. 111/06 si intendono compresi nei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima e non tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento.
- 11.5 Con riferimento al comma 11.3, lettera a), punti ii) ed iii), il costo unitario relativo alle ore comprese in ciascuna delle fasce orarie F1, F2 e F3 di un mese è pari al prodotto tra il costo unitario che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto in detta fascia oraria se avesse acquistato nel mercato del giorno prima l'energia elettrica oggetto del contratto di compravendita o del contratto per la copertura dei rischi connessi con l'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica e il rapporto tra:
- a) il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in detto mese per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte o per la copertura dei rischi connessi con l'oscillazione dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica;
 - b) il costo unitario che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto in detto mese se avesse acquistato nel mercato del giorno prima l'energia elettrica oggetto del

contratto di compravendita o del contratto per la copertura dei rischi connessi con l'oscillazione dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica.

Articolo 12

Fatturazione e regolazione dei pagamenti

- 12.1 Il periodo di fatturazione dei corrispettivi per la cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela è il mese di calendario. I pagamenti degli esercenti all'Acquirente unico sono effettuati con valuta beneficiaria il quindicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza.
- 12.2 Ai fini dell'emissione delle fatture di cui al comma 12.1:
- a) ciascuna impresa distributrice comunica all'Acquirente unico e all'esercente la maggior tutela entro il giorno 20 (venti) del mese successivo a quello di competenza l'energia elettrica di cui al comma 11.2;
 - b) l'Acquirente unico calcola, entro il giorno 27 (ventisette) del mese successivo a quello di competenza, il prezzo di cessione di cui al comma 11.3, al netto degli oneri di sbilanciamento.
- 12.3 L'Acquirente unico verifica la correttezza e la congruità delle comunicazioni di cui al comma 12.2, lettera a) sulla base delle informazioni di cui al comma 17.1.

Articolo 13

Obblighi di informazione

- 13.1 L'Acquirente unico comunica all'Autorità e pubblica nel proprio sito *internet*, entro il termine del mese successivo a quello di competenza:
- a) il prezzo di cui comma 11.3 relativo al mese di competenza;
 - b) i costi totali sostenuti dall'Acquirente unico nel mese di competenza, distinti per ciascuna tipologia di costo di cui al comma 11.3;
 - c) la quantità di energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento in ciascun mese di competenza ed in ciascuna zona;
 - d) la quantità di energia elettrica acquistata al di fuori del sistema delle offerte del mese di competenza ed in ciascuna zona;
 - e) il prezzo medio pagato al Gestore del mercato elettrico per gli acquisti di cui alla lettera c) nel mese di competenza;
 - f) il prezzo medio dell'energia elettrica oggetto dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte nel mese di competenza.
- 13.2 Ai fini della determinazione dei corrispettivi per il servizio di maggior tutela, l'Acquirente unico comunica mensilmente all'Autorità, con riferimento a ciascun anno solare, secondo le modalità dalla medesima stabilite :
- a) i costi unitari di approvvigionamento sostenuti in ciascuna ora di ciascun mese, distinti per ciascuna tipologia di costo di cui comma 11.3;
 - b) le quantità relative a ciascuna tipologia di costo di cui comma 11.3, articolate per ciascuna ora e per ciascun mese;

- c) la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati il mese precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico nel medesimo periodo.
- 13.3 L'Acquirente unico invia all'Autorità con cadenza trimestrale il budget finanziario relativo ai quattro trimestri successivi, nonché il rendiconto finanziario relativo all'ultimo trimestre.

TITOLO 3

SERVIZIO DI SALVAGUARDIA

Articolo 14

Ambito di applicazione

- 14.1 Fino all'operatività del servizio di salvaguardia definito dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 4, primo periodo, del decreto 18 giugno 2007, ciascun soggetto esercente la salvaguardia è tenuto a offrire ai clienti aventi diritto alla salvaguardia le condizioni per il servizio di salvaguardia definite al presente Titolo 3.
- 14.2 I clienti aventi diritto alla salvaguardia comprendono tutti i clienti finali diversi dai clienti di cui al comma 5.2.
- 14.3 Il cliente in salvaguardia ha diritto di recedere dal contratto per il medesimo servizio con un preavviso di un mese.

Articolo 15

Condizioni del servizio di salvaguardia

- 15.1 Le condizioni economiche applicate ai clienti di cui al comma 14.2 dall'esercente la salvaguardia devono essere:
- a) determinate da ciascun esercente in modo tale da riflettere i costi sostenuti per l'erogazione del servizio;
 - b) comunicate a ciascun cliente di cui al comma 14.2, indicando il criterio e le modalità di determinazione e di aggiornamento dei corrispettivi unitari e, se determinabile in tale momento, il livello di tali corrispettivi;
 - c) offerte ai clienti finali in maniera trasparente e non discriminatoria.
- 15.2 L'esercente la salvaguardia è tenuto ad applicare, per i clienti con punti di prelievo in bassa tensione, le disposizioni in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione previste dalla deliberazione n. 152/06.
- 15.3 L'esercente la salvaguardia pubblica mensilmente sul proprio sito *internet* o, in assenza del sito, in un quotidiano ad ampia diffusione nell'ambito di competenza dell'esercente e nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma in cui detto ambito è ubicato, le condizioni economiche che intende applicare nel mese successivo a quello della pubblicazione, indicando il criterio e le modalità di

determinazione e di aggiornamento dei corrispettivi unitari e, se determinabile in tale momento, il livello di tali corrispettivi unitari.

- 15.4 Ai fini della definizione e pubblicazione delle condizioni economiche, l'esercente la salvaguardia è tenuto a determinare le condizioni economiche con riferimento, nel proprio ambito di competenza, ai clienti che potenzialmente potrebbero usufruire del servizio di salvaguardia, indicando le medesime condizioni con riferimento alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 non comprese nel servizio di maggior tutela.

Articolo 16

Obblighi di comunicazione degli esercenti la salvaguardia

- 16.1 Ciascun esercente la salvaguardia, diverso dall'impresa distributrice, è tenuto a comunicare all'Autorità le seguenti informazioni:
- a) i dati anagrafici: denominazione o ragione sociale, sede legale, partita IVA, codice fiscale, numero di iscrizione al registro delle imprese;
 - b) l'indicazione dell'ambito territoriale in cui eroga il servizio.
- 16.2 Ciascun esercente la salvaguardia è tenuto ad aggiornare le informazioni di cui al comma 16.1 entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi delle loro variazioni.
- 16.3 Le condizioni economiche di cui al comma 15.1 che l'esercente intende applicare per ciascun mese devono essere comunicate all'Autorità, entro il sest'ultimo giorno del mese precedente, insieme ad una relazione che evidenzi le modalità e i criteri di determinazione e di aggiornamento dei corrispettivi.
- 16.4 Nella medesima comunicazione di cui al comma precedente l'esercente è tenuto a comunicare:
- a) il numero dei punti di prelievo corrispondenti a clienti in salvaguardia, distinti per tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, con riferimento al mese cui la comunicazione si riferisce;
 - b) l'energia elettrica prelevata dai punti di cui alla precedente lettera a), riferita al mese precedente a quello di invio della comunicazione;
 - c) le condizioni economiche effettivamente applicate a ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.3 riferite al mese precedente a quello di invio della comunicazione.

TITOLO 4
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA
E DISPONIBILITA' DEI DATI

Articolo 17

Comunicazioni per l'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela

- 17.1 Ciascuna impresa distributrice trasmette all'Acquirente unico, secondo le modalità definite da quest'ultimo, la registrazione delle misure dell'energia elettrica, nonché ogni altra informazione o dato utile ai fini del compimento, da parte del medesimo Acquirente unico, degli adempimenti di competenza, ivi inclusa la verifica di cui al comma 12.3.

Articolo 18

Disposizioni relative alla disponibilità delle misure nei punti di prelievo

- 18.1 L'impresa distributrice è tenuta ad effettuare almeno un tentativo di rilevazione dei dati di misura di energia elettrica distinti, nei casi in cui i misuratori lo consentano, per fascia oraria per tutti i punti di prelievo non trattati orari:
- a) almeno una volta all'anno, per i punti con potenza disponibile non superiore a 37,5 kW;
 - b) almeno una volta al mese, per i punti con potenza disponibile superiore a 37,5 kW.
- 18.2 Per i punti di prelievo trattati orari in bassa tensione si applicano le disposizioni relative alla disponibilità delle misure previste all'articolo 36 del TIT con riferimento ai punti di prelievo in media tensione.
- 18.3 L'impresa distributrice mette a disposizione, tramite mezzi informatici che consentano la immediata riutilizzabilità dei dati trasferiti, a ciascun utente del trasporto, entro 20 giorni dal tentativo di rilevazione di cui al comma 18.1, i dati di cui alla Tabella 2, per ogni punto di prelievo non trattato orario inclusi nel relativo contratto identificato tramite il codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale (POD) di cui al comma 37.1 della deliberazione n. 111/06.
- 18.4 In caso di mancata rilevazione, l'impresa distributrice deve comunicare, ai sensi del comma 18.3, i dati stimati utilizzati ai fini della fatturazione del servizio di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica.

Articolo 19

Disposizioni in materia di programmazione dei misuratori

- 19.1 Le imprese distributrici sono tenute a predisporre un programma per la modifica dei parametri dei misuratori al fine di pervenire alla piena applicazione dello stesso, entro la fine del mese di ottobre 2007, che consenta, ove compatibile con le caratteristiche dei medesimi misuratori, la rilevazione dell'energia elettrica

prelevata separatamente per le fasce orarie F1, F2 e F3 nei punti di prelievo come indicato nel presente articolo.

- 19.2 Per i misuratori elettromeccanici la modifica dei parametri deve consentire la rilevazione dell'energia elettrica prelevata separatamente per il periodo comprendente la fascia oraria F1, e per il periodo comprendente le fasce orarie F2 e F3 nei punti di prelievo indicati al comma 19.3, lettera a).
- 19.3 Le imprese distributrici procedono a modificare i parametri dei misuratori con il seguente ordine di priorità:
- a) punti di prelievo di clienti ai quali alla data del 30 giugno 2007 sono applicate opzioni tariffarie ulteriori di cui all'articolo 25 del TIT e di clienti ai quali alla data del 30 giugno 2007 sono applicate tariffe del servizio di vendita del mercato vincolato differenziate per le fasce orarie *FBI* e *FB2* ai sensi del comma 23.2, lettera b), del TIT;
 - b) punti di prelievo di clienti non domestici diversi da quelli di cui alla lettera a).
- 19.4 La modifica dei parametri dei misuratori per i punti di prelievo di cui al comma 19.2, e al comma 19.3, lettera a), deve essere completata entro il 30 settembre 2007.
- 19.5 Le imprese distributrici procedono a modificare i parametri dei misuratori punti di prelievo diversi da quelli di cui al comma 19.3, su richiesta del cliente finale entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della medesima richiesta.
- 19.6 Nel caso di installazioni successive alle scadenze indicate ai commi 19.1 e 19.4 dei misuratori elettronici ai sensi della deliberazione n. 292/06, le imprese distributrici sono tenute a provvedere per tali misuratori alle disposizioni di cui al presente articolo al momento dell'installazione o della relativa messa in servizio.

Articolo 20

Recapito del servizio guasti

- 20.1 Entro il 31 luglio 2007, le imprese distributrici comunicano ad ogni utente del trasporto di punti di prelievo connessi alle proprie reti, uno o più recapiti telefonici per la chiamata del servizio guasti e provvedono a segnalarne tempestivamente ogni variazione.
- 20.2 Ciascun esercente il servizio di vendita riporta nei documenti di fatturazione dei clienti finali il recapito del servizio guasti comunicato dall'impresa distributtrice competente.

TITOLO 5

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 21

Clienti in maggior tutela e in salvaguardia all'1 luglio 2007

- 21.1 All'1 luglio 2007, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22:

- a) sono clienti in maggior tutela i clienti finali di cui al comma 5.2;
- b) sono clienti in salvaguardia i clienti finali di cui al comma 14.2;

purché siano serviti al 30 giugno 2007 nel mercato vincolato e non abbiano esercitato il diritto di recesso dall'impresa distributrice ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione n. 158/99 con effetto dall'1 luglio 2007.

Articolo 22

Identificazione delle piccole imprese

- 22.1 L'esercente identifica le piccole imprese richiedendo ai clienti finali appartenenti alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c) e serviti al 30 giugno 2007 nel mercato vincolato e che non hanno esercitato il diritto di recesso dall'impresa distributrice ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione n. 158/99 con effetto dall'1 luglio 2007 le informazioni di cui al comma 5.3, con il seguente ordine di priorità:
- a) clienti i cui consumi di energia elettrica nell'anno solare 2006 sono stati maggiori di 100 MWh, entro il 30 settembre 2007;
 - b) clienti i cui consumi di energia elettrica nell'anno solare 2006 sono risultati compresi tra 30 MWh e 100 MWh, entro il 31 dicembre 2007;
 - c) altri clienti successivamente al 31 dicembre 2007.
- 22.2 Fino all'identificazione delle piccole imprese ai sensi del comma 22.1, l'esercente la maggior tutela ammette a titolo provvisorio al medesimo servizio tutti i clienti finali appartenenti alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c) e serviti al 30 giugno 2007 nel mercato vincolato e che non hanno esercitato il diritto di recesso dall'impresa distributrice ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione n. 158/99 con effetto dall'1 luglio 2007.
- 22.3 Ciascun cliente ammesso a titolo provvisorio al servizio di maggior tutela che, successivamente all'identificazione di cui al comma 22.1, risulta piccola impresa viene ammesso al servizio a titolo definitivo.
- 22.4 Ciascun cliente ammesso a titolo provvisorio al servizio di maggior tutela che, successivamente all'identificazione di cui al comma 22.1, non risulta piccola impresa è inserito a decorrere dall'inizio del secondo mese successivo all'identificazione nel servizio di salvaguardia.

Articolo 23

Disposizioni transitorie del servizio di salvaguardia

- 23.1 Ai fini di consentire un'attivazione del servizio di salvaguardia in grado di garantire la continuità della fornitura di energia elettrica, per un periodo compreso dall'1 luglio fino al 30 settembre 2007, gli esercenti la salvaguardia hanno diritto a richiedere all'Acquirente unico di continuare a svolgere la funzione di approvvigionamento con riferimento ai clienti in salvaguardia. In tal caso l'Acquirente unico è utente del dispacciamento per i corrispondenti punti di prelievo.

- 23.2 L'esercente la salvaguardia che non intende avvalersi del diritto di cui al comma 23.1, ne dà comunicazione all'Acquirente unico entro la fine di ciascun mese con decorrenza dal secondo mese successivo.
- 23.3 L'esercente la salvaguardia che si avvale del diritto di cui al comma 23.1, è tenuto ad approvvigionarsi dell'energia elettrica complessivamente destinata ai clienti in salvaguardia dall'Acquirente unico secondo le medesime modalità previste al precedente Titolo 2, sezione 2 e pagando un prezzo di salvaguardia determinato dall'Autorità.
- 23.4 Ai fini della determinazione dell'energia elettrica destinata ai clienti in salvaguardia, le imprese distributrici comunicano all'Acquirente unico, con le medesime modalità e tempistiche di cui al comma 12.2:
- a) la quota del prelievo residuo d'area dei clienti in salvaguardia non trattati su base oraria attribuita al medesimo esercente sulla base delle modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione n. 118/03;
 - b) l'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo corrispondenti a clienti in salvaguardia trattati su base oraria serviti dall'esercente, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 17, colonna A, di cui al TIT.

Articolo 24

Obblighi di comunicazione ai clienti finali

- 24.1 Con la prima fatturazione successiva all'1 luglio 2007 ogni esercente la maggior tutela comunica ai clienti in maggior tutela alla medesima data che:
- a) sono clienti idonei;
 - b) non avendo scelto un venditore nel mercato libero, sono serviti nell'ambito del servizio di maggior tutela, definito dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07, a condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel TIV;
 - c) possono stipulare contratti di fornitura di energia elettrica con venditori del mercato libero diversi dal medesimo esercente la maggior tutela, esercitando la facoltà di recesso, ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione n. 144/07.
- 24.2 Entro il 15 luglio 2007 ogni esercente la salvaguardia comunica a ciascun cliente in salvaguardia alla medesima data le informazioni di cui al comma 4.7 indicando le condizioni economiche per i mesi di luglio e di agosto.

Articolo 25

Disposizioni finali

- 25.1 A valere dall'1 luglio si applicano al servizio di vendita di maggior tutela, se compatibili con il presente provvedimento, le disposizioni dell'Autorità in vigore fino al 30 giugno 2007 con riferimento al mercato vincolato.

- 25.2 A valere dall'1 luglio 2007, sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del TIT, alla Sezione 3 del Titolo 3 del TIT nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente provvedimento. Le medesime disposizioni continuano ad essere applicate per quanto necessario e limitatamente alla definizione delle partite di competenza del periodo anteriore all'1 luglio 2007.
- 25.3 All'articolo 47 della deliberazione n. 111/06 le parole "ad esclusione dell'Acquirente unico" sono soppresse.
- 25.4 L'Acquirente unico è tenuto a versare alla Cassa conguaglio, con cadenza bimestrale, la differenza tra i ricavi ottenuti dagli esercenti la salvaguardia ai sensi dell'articolo 23 e il livello dei ricavi che avrebbe ottenuto applicando all'energia elettrica di cui al comma 23.4 il prezzo di cessione di cui al comma 11.3. La Cassa conguaglio destina tale versamento al conto di cui all'articolo 66 del TIT.
- 25.5 Ai fini della registrazione degli esercenti la maggior tutela, le comunicazioni di cui all'articolo 6 sono inviate all'Autorità entro il 15 luglio 2007 secondo le modalità indicate sul sito *internet* dell'Autorità.
- 25.6 Le comunicazioni di cui all'articolo 16 da parte degli esercenti la salvaguardia sono inviate all'Autorità secondo le modalità indicate sul sito *internet* dell'Autorità. Le comunicazioni di cui comma 16.1 sono inviate entro il 15 luglio 2007.
- 25.7 Le imprese distributrici, qualora non avessero ancora provveduto, mettono a disposizione degli utenti del trasporto, tramite mezzi informatici che consentano la immediata riutilizzabilità dei dati trasferiti, per i punti di prelievo con potenza disponibile non superiore a 37,5 kW, identificandoli con il codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale (POD), i dati di cui al comma 18.3, aggiornati alle ultime rilevazioni disponibili, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del TIV.
- 25.8 Ai fini dell'attuazione della deliberazione n. 152/06 nei confronti dei clienti domestici del mercato libero, i 60 giorni di cui alla deliberazione 30 novembre 2006, n. 267/06 decorrono dal 31 agosto 2007.

Tabella 1: Corrispettivo PCV di cui al comma 7.1

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		<i>PCVI</i>	<i>PCV3</i>
		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
lettera a)	Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	214,19	-
lettera b)	Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica	-	0,01
lettera c)	Altri punti di prelievo in bassa tensione	328,25	-

Tabella 2 – Informazioni da trasferire all’utente del trasporto ai sensi del comma 18.3

Punti di prelievo con potenza disponibile non superiore a 37,5 kW	Punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 37,5 kW
Valore incrementale di energia elettrica attiva prelevata complessivo rilevato in data gg/mm/aa (lettura)	Valore incrementale di energia elettrica attiva prelevata complessivo rilevato in data gg/mm/aa (lettura)
Quantità di energia elettrica attiva prelevata differenziale dall’ultima rilevazione (consumo)	Quantità di energia elettrica attiva prelevata differenziale dall’ultima rilevazione (consumo)
Valori incrementali di energia elettrica attiva prelevata per fascia (F1, F2, F3) rilevati in data gg/mm/aa (letture per fascia)	Valori incrementali di energia elettrica attiva prelevata per fascia (F1, F2, F3) rilevati in data gg/mm/aa (letture per fascia)
Quantità di energia elettrica attiva prelevata differenziale per fascia (F1, F2, F3) dall’ultima rilevazione (consumi per fascia)	Quantità di energia elettrica attiva prelevata differenziale per fascia (F1, F2, F3) dall’ultima rilevazione (consumi per fascia)
Quantità di energia elettrica reattiva differenziale dall’ultima rilevazione (consumo)	Quantità di energia elettrica reattiva differenziale dall’ultima rilevazione (consumo)
Potenza impegnata	Potenza massima prelevata nel mese
Tensione di alimentazione	Potenza impegnata
-/-	Tensione di alimentazione
-/-	Potenza disponibile
-/-	Costante K di trasformazione per presenza trasformatore di corrente